



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 342 del 20 Febbraio 2015

Riparazione e ripristino degli edifici religiosi (chiese). Assegnazione quinto finanziamento per esecuzione interventi.

Visti:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "*Norme in materia di protezione civile*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "*misure urgenti per la crescita del paese*";

- l'articolo 6 del Decreto Legge 26.04.2013 n. 43 pubblicato sulla G. U. n. 97 del 26.04.2013 recante ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2014;
- il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 11 novembre 2014 e pubblicata sulla G.U. n. 262 del 11 novembre 2014 con la quale, all'art. 7, comma 9 ter, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015.

Preso atto che:

- con Ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 "Riparazione e con rafforzamento locale e ripristino con miglioramento sismico degli edifici religiosi (chiese). Approvazione del programma di interventi immediati per garantire la continuità dell'esercizio del culto":
 - a) ha disposto di ammettere a finanziamento gli edifici religiosi (chiese) descritti nell'Allegato "A" parte integrante della stessa Ordinanza 83/2012;
 - b) ha impartito le disposizioni procedurali, le istruzioni tecniche e indirizzi operativi per i soggetti attuatori degli interventi ed elencati negli allegati "B" e "C" parti integranti della stessa Ordinanza 83/2012.
- che con Ordinanze n. 10 del 12 febbraio 2013, n. 135 del 4 novembre 2013, n. 141 del 22 novembre 2013, n. 13 del 24 febbraio 2014, n. 18 del 7 marzo 2014 viene integrata e modificata la suddetta Ordinanza 83 del 5 dicembre 2012;
- che con ordinanza n. 105 del 12 settembre 2013 sono state modificate le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi da parte dei soggetti attuatori.

Ravvisato che le sopracitate ordinanze subordinano la realizzazione degli interventi di riparazione e di miglioramento sismico per gli edifici religiosi (chiese) alla formulazione di un visto di congruità tecnico-economica.

Ritenuto che la stessa Ordinanza n. 83/2012 stabilisce che sono, altresì, soggette al visto di congruità tecnico-economica le varianti sostanziali al progetto e che le varianti indicate all'art. 132, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs n. 163/2006, non necessitano di un nuovo visto purché risultino non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nel progetto originario. Stabilisce inoltre che ogni variazione del quadro tecnico-economico deve essere comunicata al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.

Dato atto che la documentazione e i progetti annessi, presentati dai Soggetti Attuatori sono assegnati per l'istruttoria e istruite dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli

della Regione Emilia-Romagna.

Rilevato che lo stesso Servizio opera una valutazione del progetto di miglioramento sismico della struttura esistente e del contributo concedibile per l'intervento, esamina la documentazione tecnica esprimendosi in merito alla congruità tecnico-economica e sulla base di questo parere, il Commissario Delegato formula il visto di congruità ai fini della assegnazione delle risorse.

Preso atto che la spesa complessiva relativa al programma degli interventi per garantire la continuità dell'esercizio del culto prevista dalla Ordinanza 83/2012 e confermata dalle Ordinanze 10/2013, 68/2013, 135/2013, 141/2013, 13/2014, 18/2014 è pari a € 15.142.800,00.

Considerato che con Ordinanza n. 148 del 11 dicembre 2013 viene concesso alle Diocesi un contributo di € 3.600.000,00 per la realizzazione di strutture temporanee per edifici di culto (chiese) per garantire la continuità dell'esercizio del culto.

Considerato che con Ordinanza n. 46 del 13 giugno 2014 viene integrato e rimodulato l'importo dei contributi per gli soluzioni temporanee sulle chiese di ulteriori € 750.000,00.

Preso atto che con Ordinanza n. 46 del 13 giugno 2014 viene rimodulata la spesa complessiva relativa al programma degli interventi per garantire la continuità dell'esercizio del culto per un importo complessivo di € 19.492.800,00 come confermato con le Ordinanze n. 48/2013, 62/2014 e 7/2015.

Visti i Decreti n. 611 del 17 luglio 2013 e ss.mm.ii. con il quale è stata effettuata una prima assegnazione dei finanziamenti per un importo complessivo di € 4.498.470,91, n. 1113 del 23 ottobre 2013 con il quale è stata effettuata una seconda assegnazione dei finanziamenti per un importo complessivo di € 3.806.787,30, n. 750 del 9 maggio 2014 con il quale è stata effettuata una terza assegnazione dei finanziamenti per un importo complessivo di € 1.955.262,54 per un importo complessivo di € 10.260.520,75.

Considerato che con Decreto n. 1905 del 9 ottobre 2014, a seguito di presentazione di perizie di variante, sono stati rimodulati i finanziamenti assegnati ai soggetti attuatori per gli interventi sui seguenti edifici religiosi:

- Chiesa di Santa Maria di Baricella della Arcidiocesi di Bologna;
- Chiesa di Santa Maria Assunta di Castelfranco Emilia della Arcidiocesi di Bologna;
- Chiesa di Sant'Agata Vergine e Martire di Carpi (loc. Cibeno) della Diocesi di Carpi;

- Chiesa di San Martino Vescovo di Correggio della Arcidiocesi di Reggio Emilia-Guastalla;

portando l'importo dei finanziamenti complessivi assegnati a € 10.155.571,46.

Considerate le istanze di perizia di variante suppletiva presentate dai soggetti attuatori ai fini della valutazione della congruità tecnico-economica per gli interventi e relativi ai seguenti edifici religiosi:

- Chiesa di Sant'Andrea – pratica n. 54 – Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Bologna – Comune di San Pietro in Casale, località Maccaretolo;
- Chiesa della Natività della Beata Maria Vergine – pratica 59 – Soggetto attuatore: Diocesi di Carpi – Comune di Concordia sulla Secchia, località Cibeno.

Considerato che per gli interventi di cui sopra sono già stati autorizzati e successivamente assegnati i seguenti finanziamenti:

- Chiesa di Sant'Andrea a San Pietro in Casale, località Maccaretolo – pratica n. 54 – Decreto n. 1113 del 23/10/2013 – importo assegnato € 244.921,89;
- Chiesa della Natività della Beata Maria Vergine a Concordia sulla Secchia, località Cibeno – pratica 59 – Decreto 1113 del 23/10/2013 – importo assegnato € 393.330,50.

Considerato che a seguito della istruttoria da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli delle perizie di variante suppletiva è stato rilasciato un nuovo visto di congruità tecnico-economica per gli interventi suddetti e precisamente:

- PG.2014.0137511 del 18/04/2014 per la Chiesa di Sant'Andrea in San Pietro in Casale, località Maccaretolo di cui alla pratica n. 53 per un importo pari a € 225.702,62;
- PG.PG.2015.0025623 del 19/01/2015 per la Chiesa della Natività della Beata Maria Vergine a Concordia sulla Secchia, località Cibeno di cui alla pratica n. 59 per un importo pari a € 372.607,87.

Preso atto che si debba procedere alla rimodulazione dei contributi assegnati per gli interventi suddetti secondo i nuovi importi indicati.

Considerato che a seguito della rimodulazione dei contributi come sopra descritto l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati per la riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici religiosi (chiese) diventa di € 10.115.629,36.

Considerato che l'importo di € 10.115.629,36 è interamente ricompreso nel costo stimato di € 19.492.800,00 per il programma operativo chiese e previsto nella Ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015.

Ravvisata la necessità di procedere celermente alla liquidazione di quanto assegnato e al fine di migliorare e snellire le procedure affinché gli stessi soggetti attuatori possano assolvere ai loro impegni nei confronti delle imprese fornitrici.

DECRETA

- 1) di prendere atto delle valutazioni e pareri dei progetti per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale e ripristino con miglioramento sismico degli edifici religiosi (chiese) rilasciate dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e formulare il visto di congruità tecnico-economica ai fini della assegnazione delle risorse, nonché dei contributi concedibili;
- 2) di rimodulare i finanziamenti assegnati ai soggetti attuatori:
 - Arcidiocesi di Bologna – Chiesa di Sant'Andrea – San Pietro in Casale, località Maccaretolo – Importo € 225.702,62;
 - Diocesi di Carpi – Chiesa della Natività della Beata Maria Vergine – Concordia sulla Secchia, località Cibeno – Importo € 372.607,87;
- 3) di dare atto che l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati, alla luce della suddetta rimodulazione, è pari a € 10.115.629,36 e che risulta interamente ricompreso nel costo stimato di € 19.492.800,00 previsto nella Ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015.
- 4) di specificare che le economie di spesa risultanti dalla ultimazione dei lavori confluiranno nella disponibilità del Fondo di cui all'Art. n. 2, comma 1, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012, e non potranno essere stanziati per interventi diversi da quelli autorizzati;
- 5) di precisare che se nelle successive fasi progettuali e procedurali, dalla vista della documentazione presentata emergano elementi di incongruità, dal punto di vista tecnico, amministrativo e contabile, il Commissario Delegato potrà dettare specifiche prescrizioni al fine di rendere ammissibili gli interventi;

- 6) di stabilire che i soggetti attuatori dovranno seguire le procedure individuate dalla Ordinanza 105 del 12 settembre 2013 per procedere alla richiesta della liquidazione delle somme spettanti.

Bologna li, 20 FEB. 2015

Stefano Bonaccini

